

VERBALE

In data 24 gennaio 2006 si sono incontrati presso gli Uffici Amministrativi di Padova di Sistemi Territoriali S.p.A., i Signori:

- per l'Azienda:
 - Dott. Gian Michele Gambato
 - Sig. Moreno Mescalchin
 - Sig.ra Elisabetta Sandon
 - Sig.ra Adriana Maggioni
- per le Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Aziendali U.N.I.:
 - FILT – CGIL:
 - Sig. Tollio Paolo
 - Sig. Zanini Simone
 - FIT – CISL:
 - Sig. Santini Giancarlo
 - Sig. Rossi Enzo

per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

Definizione contrattazione demandata al 2° livello.

Al fine di portare a compimento il processo di trasferimento delle competenze dell' ex COVNI alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. – Unità di Navigazione Interna (U.N.I.) - e di definire quindi, per il personale dipendente della predetta Sistemi Territoriali S.p.A. e assegnato all'U.N.I., trattamenti omogenei a quelli previsti dalla disciplina nazionale del settore autoferrotranviario per l'area operativa della mobilità, assicurando nel contempo una particolare attenzione alla situazione economica dei lavoratori già in forza all'ex COVNI, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 Trasferte forfettizzate.

I lavoratori addetti al settore U.N.I., in luogo delle indennità di trasferta e di diaria ridotta, di cui agli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 eventualmente spettanti, percepiranno un importo lordo forfettizzato che verrà attribuito sulla base delle funzioni svolte nell'ambito dei reparti di appartenenza.

L'importo verrà determinato su base annua.

Per il periodo 01/10/2005 – 31/12/2006 il suddetto importo complessivo viene determinato in € 29.000,00 (ventinovemila/00).

Tale importo verrà erogato in 15 (quindici) rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2005 e non entra nella base di calcolo di alcun istituto legale e/o contrattuale compreso il T.F.R. perchè già comprensivo delle relative incidenze.

La proposta di distribuzione del suddetto importo per reparti, sarà oggetto di confronto con le R.S.A. su proposta dell'Azienda, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo.

Il riparto di cui sopra sarà oggetto di verifica entro il 31/07/2006.

Le modalità di determinazione di cui sopra, hanno carattere sperimentale e conseguentemente verranno riverificate alle scadenze fissate.

ART. 2 Reperibilità.

I dipendenti addetti al settore U.N.I. possono svolgere, su richiesta aziendale, un servizio di pronta reperibilità per non più di 7 volte al mese.

La reperibilità, per un periodo intero di 12 ore, è retribuita con un importo pari a € 12,50 (dodici/50) per le giornate feriali e di € 24,00 (ventiquattro/00) per le giornate festive.

Purché superiori alle 4 ore, sono retribuite anche le frazioni di 12 ore; in tal caso l'importo corrispondente è incrementato del 10%.

In caso di chiamata, l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato entro il termine massimo di 30 minuti.

L'indennità di reperibilità non spetta durante l'orario di lavoro.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate verranno retribuite come lavoro straordinario.

Tale importo sarà erogato, se spettante, a decorrere dal mese di ottobre 2005, non entra nella base di calcolo di alcun istituto legale e/o contrattuale compreso il T.F.R. perchè già comprensivo delle relative incidenze.

ART. 3 Indennità ex COVNI ad personam.

I lavoratori addetti al settore U.N.I., già in forza all'ex COVNI alla data del 30 settembre 2005 con contratto a tempo indeterminato, avranno diritto, per ogni ora di prestazione svolta in turnazione, ad una indennità ad personam, in cifra fissa non rivalutabile e stabilita in € 1,55 (uno/55).

Tale indennità sarà erogata a decorrere dal mese di ottobre 2005 e non entra nella base di calcolo di alcun istituto legale e/o contrattuale compreso il T.F.R. in quanto già comprensiva delle relative incidenze.

Per i lavoratori addetti al settore U.N.I., già in forza all'ex COVNI alla data del 30 settembre 2005 con contratto a tempo determinato, la predetta indennità ad personam avrà un importo pari al 50% di quello sopra determinato.

L'attribuzione di tale indennità non esclude i lavoratori di cui sopra dal diritto a percepire l'indennità turno, l'indennità domenicale e le indennità per lavoro festivo e/o notturno, previste dagli accordi nazionali, qualora maturino le condizioni per la loro erogazione.

NOTA A VERBALE

Le parti si danno, altresì, atto che con l'art. 3 hanno inteso attribuire un elemento ad personam ed in misura fissa, quale trattamento di miglior favore, per il solo personale già dipendente dall'ex COVNI.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'Azienda

Jan Mille Goub
Sabete Soudou
Adriano Maffei
Alessio Azalini

Per le OO.SS./R.S.A./U.N.I.

Giancarlo Fontana
Rosa
Anna
Roberto

COMUNE DI PADOVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI

Visto, si dichiara autentica la presente copia fotostatica, conforme all'originale all'uopo esibiti, con data n. 3 fasciole, ai sensi dell'art. 273000.

Fedova, 20 GEN. 2006

[Signature]
RUBENI G. ... - ...
Deleg. Ufficiale d'Anagrafe

ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO per uno degli usi indicati nell'Allegato «B» del D.P.R. 26/10/1972, n° 642 e successive modificazioni e integrazioni.

[Signature]